

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 settembre 1999

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 1999, n. 2276.

Legge regionale n. 57/93. Finanziamento di progetti-obiettivo presentati dalle associazioni del sangue, per il raggiungimento dell'autosufficienza regionale. Determinazione criteri e modalità di riparto dei fondi ai sensi della legge regionale 48/95 Pag. 6

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 1999, n. 3533.

Legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica». Terza annualità del primo piano di programmazione triennale 1996-98 Pag. 6

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 1999, n. 3631.

Graduatoria regionale provvisoria valida per l'anno 2000 (art. 3 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi ambulatoriali) decreto del Presidente della Repubblica n. 458 del 19 novembre 1998 Pag. 10

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 1999, n. 3641.

Comune di Artena (Roma). Modifica regolamento edilizio comunale art. 5 e 32 (delibere consiliari n. 44 dell'8 settembre 1997 e n. 41 del 2 giugno 1998) Pag. 11

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 1999, n. 3721.

Art. 7, comma 3, legge regionale 6 luglio 1998, n. 24. Esclusione del vincolo paesaggistico cui alla legge 29 luglio 1939 n. 1497, dei corsi d'acqua della provincia di Viterbo classificati pubblici ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 1998, n. 2288.

Comune di Carpineto Romano. Lavori di costruzione centro studi Leoniani. Determinazione indennità di esproprio. Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 1998, n. 2291.

Comune di Aprilia. Sistemazione a verde pubblico dell'area compresa tra le vie Foscolo, Veneto e Nettunense. Revoca parziale del decreto di esproprio n. 1587/94 del 9 agosto 1994 Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 1998, n. 2292.

Comune di Aprilia. Sistemazione a verde pubblico dell'area compresa tra le vie Deledda, Carducci e Pirandello. Revoca parziale del decreto di esproprio n. 313/96 . Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 1999, n. 223.

Comune di Santa Marinella. Espropriazione aree occorrenti per l'ampliamento del cimitero comunale, 2° stralcio funzionale. Determinazione indennità Pag. 17

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 GIU. 1999

ADDI' **25 GIU. 1999** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

COSENTINO - ALEANDRI - CIOFFARELLI - DONATO - META

PIZZUTELLI
ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 3641

OGGETTO: Comune di Artena (Rm). Modifica regolamento edilizio comunale art. 5 e 32 (Delibere Consiliari n. 44 del 8.9.97 e n. 41 del 2.6.98).



LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 6 agosto 1967, n.765;

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972, n.8;

VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n.8;

VISTA la legge 28 gennaio 1977, n.10 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 15.5.1997, n.127;

RITENUTO che il Comune di Ardena (Rm) è dotato di un Regolamento Edilizio comunale approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici in data 24.6.1949, con provvedimento n.1723;

VISTE le deliberazioni consiliari n.44 del 8.9.1997 e n.41 del 2.6.1998, rese esecutive dal CO.RE.CO. ai sensi dell'art.17, 4° comma della legge 15.5.1997, n.127, ~~con verbale n.54, nella seduta del 16.7.1998~~, con le quali l'Amministrazione Comunale ha rispettivamente abrogato gli articoli 5 e 32 del vigente Regolamento Edilizio Comunale e proposto la loro riformulazione appresso riportata:

Art.5

- "La Commissione Edilizia comunale (C.E.C) di cui all'art.33 punto 1 della L. n.1150/1942 e successive modificazioni e integrazioni è eletta dal Consiglio Comunale ed è composta obbligatoriamente:

- fr
- a - dal Sindaco o suo delegato;
 - b - da un geometra iscritto al Collegio dei geometri quale esperto in problematiche topografiche e catastali;
 - c - da un architetto regolarmente iscritto all'Ordine degli architetti quale esperto in problematiche edilizie ed urbanistiche;
 - d - da tre esperti in problemi urbanistici e legali;
 - e - dall'Ufficiale Sanitario o facente funzione, competente per territorio;
 - f - da un ufficiale del Comando dei VV. FF. o facente funzioni, competente per territorio;
 - g - da un architetto iscritto all'Ordine degli architetti da almeno cinque anni quale membro per l'esercizio delle subdeleghe di cui alla L.R. n.59/1995;
 - h - dal responsabile del procedimento che assume anche le funzioni di segretario - istruttore, senza diritto di voto.

Tutte le norme riguardanti la Commissione Edilizia Com.le sono riportate nel "Regolamento della Commissione Edilizia Comunale" che viene approvato dalla Giunta Municipale e ha durata e validità pari a quella del presente articolo."



Art.32

Piani Terreni: la funzione deve essere tra quelle previste nelle N.T.A. della specifica sottozona.

Altezza minima:

- 1) *per locali – negozi – studi professionali – laboratori (fino a 250 mq.):*
 - *H minima 3 mt.; per i bagni e corridoi H minima mt.2,40 se areati e con illuminazione diretta;*
 - *è consentito controsoffittare entro il 20% max. della S.U. entro l'altezza minima di mt.2,70 per almeno due lati aperta e contigua).*
 - *In deroga è possibile utilizzare locali di H. Min.2,70: se la superficie finestrata sia minimo 1/6 della superficie pavimentata; che venga installato un impianto di riscaldamento/condizionamento dimensionato in funzione dell'utenza che si prevede, ciò deve essere attestato da tecnico impiantista, iscritto nell'apposito albo della C.C.I.A.A.; l'impianto deve essere realizzato da ditta qualificata iscritta nell'apposito albo C.C.I.A.A.; che ogni anno solare il titolare della concessione deve far pervenire all'Ufficio urbanistica attestazione che l'impianto di cui sopra è perfettamente funzionante;*
- 2) *per locali – negozi – studi professionali – laboratori (da 251 mq. a 500 mq.):*
H minima 3,50 mt. Con prescrizione come sopra riportata per i locali servizi;
- 3) *da 501 mq. a 1.000 mq.: H minima 4 mt.;*
- 4) *oltre 1.000 mq. H maggiore di 4 mt. ~~Si~~ stabilirsi secondo la specifica attività a cui è destinato l'immobile.*

CONSIDERATO che gli atti di cui sopra, trasmessi all'Assessorato Urbanistica e Casa per l'approvazione con nota 14969 del 30.9.1998, sono stati sottoposti all'esame del Settore Tecnico della Pianificazione Comunale;

VISTA la relazione 24.3.1999, n.791 con la quale il predetto Settore ha espresso il parere che le varianti al R.E. di cui trattasi siano meritevoli di approvazione con l'inserimento del seguente paragrafo da aggiungere all'art.32: "Le norme di cui sopra fanno comunque salve eventuali prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici";

SU PROPOSTA dell'Assessore Urbanistica e Casa

DELIBERA

E' approvata la riformulazione sopra riportata degli articoli 5 e 32 del Regolamento Edilizio Comunale adottata dal Comune di Artena (RM), con le deliberazioni consiliari n.44 del 8.9.1997 e n.41 del 2.6.1998, con la precisazione indicata in premessa.

La presente delibera non è soggetta a controllo ai sensi dell'art.17, punto 32 della legge 15.5.1997, n.127.

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE : F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.to Dott. Saverio GUCCIONE



2 AGO 1999